



Deliberazione n. 38

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2015

VERBALE N. 76

Seduta Pubblica del 17 luglio 2015

Presidenza: BAGLIO-AZUNI

L'anno duemilaquindici, il giorno di venerdì diciassette del mese di luglio, alle ore 11,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 16 luglio, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Di Liegro Luigina, Dinoi Cosimo, Fannunza Cecilia, Ferrari Alfredo, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Mannocchi Liliana, Nanni Dario, Parrucci Daniele, Peciola Gianluca, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cochi Alessandro, Cozzoli Poli Ignazio, De Luca Athos, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Marchini Alfio, Marino Franco, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stampete Antonio e Stefano Enrico.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Di Biase e Marino hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Marino Estella e Pucci Maurizio.

(O M I S S I S)

185^a Proposta (Dec. G.C. del 17 ottobre 2014 n. 91)

Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani.

Premesso che Roma Capitale rappresenta il più vasto Comune Italiano per estensione territoriale ed uno dei maggiori Comuni a livello europeo, in cui si registra una estensione urbana di aree a verde tra le più rilevanti e distribuite con capillarità all'interno del tessuto urbano;

Che l'ultimo censimento sull'agricoltura (Istat 2010) ha evidenziato, rispetto al precedente del 2000, dati di interesse sulla consistenza agricola di Roma Capitale; difatti in controtendenza sul dato regionale e nazionale, Roma è passata da 51.729 Ha di superficie agricola totale a 59.959,63 Ha, con un incremento del 12% mentre la S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) è aumentata del 16.8%. Con i suoi 128.530 Ha di superficie totale e con una SAT (Superficie Agricola Totale) pari al 45% dell'intero territorio comunale, Roma Capitale è considerata il più grande comune agricolo di Europa;

Che una ricognizione del territorio comunale ha fatto emergere oltre alle aree agricole a vocazione produttiva, anche la realtà parallela complessa quanto diffusa degli "orti urbani" spontanei, che si sono sviluppati disordinatamente all'interno della Città consolidata, in prossimità del tessuto residenziale, nelle aree a verde contigue all'abitato;

Che l'Amministrazione Capitolina valuta tali iniziative spontanee sotto il profilo sociale e di inclusione, nonché di valorizzazione del proprio patrimonio, come una forma di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, assicurando sia la finalità pubblica di manutenzione e riqualificazione di una porzione del territorio non altrimenti utilizzata, sia un beneficio indiretto per l'intera cittadinanza;

Che il verde urbano si inserisce nel contesto dei valori da tutelare, svolgendo una funzione ecologica, sociale, di miglioramento della qualità urbana e della salute pubblica, e la realtà degli orti urbani costituisce forma di tutela attiva, no profit, da regolamentare opportunamente al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento di tutti i soggetti coinvolti;

Che, conseguentemente, l'Amministrazione Capitolina, che ne riconosce la valenza ed il rilievo ambientale, sociale e culturale, intende disciplinare i principi ed i criteri di istituzione, di conduzione e di gestione di aree verdi di proprietà di Roma Capitale, previo accertamento della conformità con la destinazione urbanistica individuata dal vigente PRG, nonché con le previsioni delle convenzioni urbanistiche utilizzate per orti/giardini urbani, adottando il presente Regolamento con la definizione degli ambiti ed attraverso la promozione di forme di partecipazione dei cittadini, con la finalità di:

- tutelare il territorio come elemento qualificante del contesto urbano;
- promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità di Roma Capitale;
- offrire l'opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile;
- sostenere l'uso delle aree ad orti e giardini compatibilmente con l'ambiente circostante e con le finalità urbanistiche già individuate;
- incentivare la partecipazione dei cittadini e soddisfare le numerose richieste che gli stessi, singolarmente o tramite associazioni, hanno nel tempo avanzato;
- indicare le modalità di intervento per il mantenimento e lo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando la presenza di aree verdi armoniche e accessibili a tutti;

- favorire la salvaguardia della biodiversità;
- diffondere il rispetto e l'educazione ambientale, consentendo alle fasce sociali più deboli un approccio facilitato e consapevole al patrimonio del verde esistente, offrendo loro forme di autosostentamento;

Che le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, prevedono, nell'ambito dell'art. 75 "Disciplina degli Usi del Suolo e degli Impianti Annessi", che nell'Agro Romano siano ammesse le destinazioni "A 18 Orti Ricreativo-Sociali";

Che negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovato interesse verso l'Agro Romano, ma anche verso l'utilizzo ad orti di aree verdi sempre più prossime all'abitato, come è testimoniato dalle iniziative spontanee ormai sedimentate anche nel territorio urbano di tipo residenziale, che hanno stimolato e incrementato la domanda e le aspirazioni di una larga fascia di cittadini, per i quali la possibilità di gestire spazi verdi e, in particolare, orti urbani, costituisce una opportunità di realizzazione, caratterizzata diversamente per ogni fascia di età e di ogni condizione sociale;

Che per quanto attiene le esperienze pregresse di "Orti Spontanei", situazioni di OGU tuttora gestite sine titolo, il competente Dipartimento procederà ad una ricognizione delle aree di proprietà di Roma Capitale utilizzate ad OGU e, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, per le situazioni per le quali si riscontri la sussistenza dei criteri fissati per procedere all'assegnazione in comodato d'uso delle medesime aree, provvederà ad instaurare un rapporto giuridico con gli ortisti conformando l'atto di assegnazione alla vigente disciplina regolamentare;

Che il Regolamento oggetto di approvazione è stato redatto attraverso un percorso condiviso con tutti i soggetti associati che si interessano di Orti Urbani entro i confini del territorio comunale, in relazione alle tematiche socio-educazionali-agro-ambientali proprie di questo settore;

Che sono inoltre in fase di individuazione forme di collaborazione tra Roma Capitale, l'Associazione Italia Nostra e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per un progetto comune alle altre realtà di Orti Urbani presenti in Italia;

Preso atto che, in data 30 luglio 2014 il Dirigente dell'U.O. Agricoltura del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: S. Cicatiello";

Preso atto che, in data 30 luglio 2014 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha attestato – ai sensi dell'art. 29 c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. Altamura;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Che la proposta, in data 23 ottobre 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi II e IV non è pervenuto alcun parere;

Che i Consigli dei Municipi III e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- affidare le aree a OGU anche ai singoli cittadini che potranno fare la richiesta direttamente al Dipartimento competente fino a un massimo di 20 mq. (fermo restando il fatto che al cittadino possa essere assegnata una ed una sola area non trasferibile a terzi);

Municipio V:

1. togliere da tutte le parti del testo (sia del Regolamento che degli allegati) le parole “a titolo gratuito” o solamente la parola “gratuito” dopo le parole “in comodato d’uso”, in quanto è stato verificato che il comodato d’uso è sempre gratuito;

Art. 4

- al comma 3, inserire come punto 1: “Nella fase di proposta, la produzione delle analisi dei suoli e delle acque irrigue per individuare eventuali contaminazioni”;

Art. 5

- a. al comma 2 sostituire le parole “una o più aree” con “dell’area”;
- b. al comma 3 aggiungere dopo “... Uffici Dipartimentali competenti” le parole “sentiti i Municipi”;

Art. 13

- alla fine del punto 1 aggiungere la frase “qualora sussista un numero adeguato di richieste”;

Schema di convenzione

- al punto 8 lasciare solo “vietare l’uso di pesticidi e concimi chimici di sintesi”;

Municipio VI:

- a. art. 4 comma 2 si chiede, da un punto di vista tecnico-amministrativo, di valutare l’impegno degli Uffici Municipali e quindi prevedere la relativa copertura finanziaria dell’apposito personale addetto;
- b. art. 9 del Regolamento, aggiungere un terzo comma, per disciplinare la gestione delle spese di cui al comma 2 con diritti di rivalsa nei confronti degli assegnatari o di revoca in caso di mancato pagamento delle quote all’A.G.C.;

Municipio VII:

- a. art. 4 – che siano i Municipi a individuare aree compatibili (es. facilità dell’approvvigionamento idrico) e, previa verifica della destinazione di PRG con i Dipartimenti Tutela Ambientale e Urbanistica, che siano gli stessi Municipi ad

- emanare i relativi bandi, a ricevere le domande e a procedere alle conseguenti assegnazioni;
- b. il Municipio effettuerà il controllo sulla regolare gestione e provvederà ad inoltrare la relazione annuale al Dipartimento Tutela Ambiente;
 - c. art. 11, comma 2, che il Dipartimento Tutela Ambientale agevoli lo sviluppo delle buone pratiche per il recupero delle risorse idriche (es. serbatoi di accumulo per le acque piovane) e di facilitare le A.G.C. affidatarie alla stipula di nuove utenze a beneficio degli OGU, ma non in corrispondenza dell'art. 11 bensì dell'art. 4, come punto 7;

Municipio VIII:

Art. 2

- a. al comma 2, estendere il limite massimo da 60 mq. a 100 mq.;
- b. al comma 2, sostituire le parole “e dei suoi collaboratori” con “e di altri associati”;
- c. al comma 4 aggiungere la frase “o ad attività di formazione e didattica nelle aree degli orti urbani”;

Art. 3

- inserire al punto 1 i seguenti punti:
- promuovere buone pratiche di regolamentazione dell'uso, e quindi del recupero delle risorse (suolo, acqua, energia), prevedendo strutture per la produzione di compost e di sistemi per l'irrigazione opportunamente progettati per il controllo idrico con l'uso dell'ala gocciolante per contenere l'impiego di acqua e la creazione di sistemi per il recupero e il riuso della stessa risorsa con collegamento di fontanelle/nasoni a serbatoio di accumulo per l'alimentazione del sistema di irrigazione;
- promuovere buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e vegetale degli orti (regolamentazione delle strutture, delle infrastrutture e dei materiali);
- promuovere modalità di agricoltura compatibili con l'ambiente, come il biologico, il biodinamico, la permacultura, ecc.;

Art. 4

- a. al comma 1 aggiungere il seguente punto 7: Garantire la dotazione di un'adeguata fonte di approvvigionamento idrico laddove necessario;
- b. al comma 2 punto 1 sostituire le parole “laddove sia consegnatario dell'area...” con laddove sia competente sull'area”;

Art. 10

al comma 2 punto 2 dopo le parole “dei rifiuti,” aggiungere le parole “dell'acqua per usi irrigui,”;

Art. 11

- a. comma 2 eliminare il punto 2;
- b. comma 2 aggiungere il seguente ulteriore punto “Effettuare un censimento preventivo degli alberi esistenti nell'area destinata ad orto al fine di garantirne la cura e la salvaguardia”;

Art. 19

Inserire i primi quattro commi nell'art. 17;

Allegato 1 – Convenzione

Art. 5

- a. punto 8 lasciare solo la frase “vietare l’uso di pesticidi e concimi chimici di sintesi”;
- b. aggiungere il seguente ulteriore punto “la coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche e fiori destinati a soddisfare il fabbisogno personale e familiare”;

Allegato 2

è obbligatorio punto 2 lasciare solo la frase “Svolgere attività di coltivazione con tecniche di coltivazione biologica”;

Municipio IX:

- a. il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e il Municipio territorialmente competente dovrebbero verificare in via preliminare la disponibilità delle aree e la loro compatibilità con la destinazione urbanistica ad O.G.U. e, successivamente, che sia il Dipartimento o il Municipio, qualora consegnatario delle aree, a dover emanare specifico avviso pubblico per l’assegnazione delle aree così individuate dando all’avviso medesimo idonea pubblicità attraverso i portali istituzionali e forme rituali (albo pretorio, ecc.);
- b. all’art. 11 tra gli obblighi dell’A.G.C. affidataria inserire i seguenti due punti:
 - garantire adeguata e idonea pubblicità sul territorio ai fini dell’assegnazione dei lotti;
 - garantire idonea sistemazione dell’area qualora il Dipartimento e/o il Municipio non intendano proseguire con la destinazione ad O.G.U. o ritengano che lo stato dei luoghi sia inadatto alla prosecuzione con altra A.G.C. affidataria;
- c. art. 2 – Definizioni – sopprimere il punto 2 “orto/giardino urbano”;
- d. art. 4 - comma 1 sopprimere il primo punto dell’elenco; al comma 2 sopprimere il primo punto dell’elenco;

Art. 2

- a. al comma 2, estendere il limite massimo da 60 mq. a 100 mq.;
- b. al comma 2, sostituire le parole “e dei suoi collaboratori” con “e di altri associati”;
- c. al comma 4 aggiungere la frase “o ad attività di formazione e didattica nelle aree degli orti urbani”;

Art. 3

- a. al comma 1, punto 5, sostituire la frase “promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale” con “promuovere e favorire lo sviluppo della cultura di pratiche ambientali sostenibili e resilienti”;
- b. aggiungere i seguenti punti:
 1. promuovere buone pratiche di regolamentazione dell’uso, e quindi del recupero delle risorse (suolo, acqua, energia), prevedendo strutture per la produzione di compost e di sistemi per l’irrigazione opportunamente progettati per il controllo idrico con l’uso dell’ala gocciolante per contenere l’impiego di acqua e la creazione di sistemi per il recupero e il riuso della stessa risorsa con collegamento

- di fontanelle/nasoni a serbatoio di accumulo per l'alimentazione del sistema di irrigazione;
2. promuovere buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e vegetale degli orti (regolamentazione delle strutture, delle infrastrutture e dei materiali);
 3. promuovere modalità di agricoltura compatibili con l'ambiente, come il biologico, il biodinamico, la permacultura, ecc.;
- c. aggiungere alla fine i seguenti punti:
1. ostacolare il consumo di territorio e l'impermeabilizzazione dei terreni;
 2. sviluppare la resilienza della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale;

Art. 4

- a. comma 1 inserire il seguente punto come primo punto: "l'individuazione delle aree da destinare a OGU e successivamente l'emanazione di specifico avviso pubblico per l'assegnazione delle stesse, dandone idonea pubblicità attraverso i portali istituzionali e le forme rituali (albo pretorio, ecc.)";
- b. comma 1, punto 5, dopo le parole "valutate forme di" aggiungere le parole "colture non commestibili (ornamentali, arboree, arbustive o di fito o micodepurazione); la bonifica meccanica del terreno nonché la realizzazione di orti rialzati con terra o biomassa di riporto e coltivazione di specie vegetali commestibili a radice corta;"
- c. comma 2, inserire i seguenti punti come primo e secondo:
 1. "per le aree di cui sia consegnatario, l'individuazione delle aree da destinare a OGU e successivamente l'emanazione di specifico avviso pubblico per l'assegnazione delle stesse, dandone idonea pubblicità attraverso i portali istituzionali e le forme rituali (albo pretorio, ecc.)";
 2. "il conferimento in comodato d'uso delle aree oggetto di O.G.U. all'A.G.C.";

Art. 10

- comma 2, dopo le parole "dei rifiuti" aggiungere le parole "dell'acqua per usi irrigui";

Art. 11

- a. aggiungere il seguente punto 3: "Effettuare un censimento preventivo degli alberi esistenti nell'area destinata ad orto al fine di garantirne la cura e la salvaguardia";
- b. al punto 2 dopo le parole "idrico" aggiungere la frase "promuovendo i sistemi di raccolta delle acque piovane al fine di migliorare l'utilizzo di risorse idriche e ridurre il consumo";
- c. al punto 2 aggiungere i seguenti 2 punti:
 - garantire adeguata e idonea pubblicità sul territorio ai fini dell'assegnazione dei lotti;
 - garantire idonea sistemazione dell'area qualora il Dipartimento e/o il Municipio non intendano proseguire con la destinazione ad O.G.U. o ritengano che lo stato dei luoghi sia inidoneo alla prosecuzione con altra A.G.C. affidataria;

Art. 19

- spostare il comma 1, comma 2, comma 3 e comma 4 nell'art. 17 – Responsabilità civile e penale;

Municipio X:

Art. 10

- a. all'art. 2 – Definizioni – al punto 2 Orto/giardino Urbano sostituire le parole “lotto di terreno di area non superiore ai 60 mq.” con le parole “lotto di terreno di area non superiore ai 100 mq.”;
- b. all'art. 3 – Finalità ed obiettivi – al punto 5 sostituire la frase “promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale” con la frase “Promuovere e favorire lo sviluppo della cultura di pratiche ambientali sostenibili e resilienti sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni.”;
- c. all'art. 3 – finalità e obiettivi – aggiungere i sotto indicati punti:
 - Ostacolare il consumo di territorio e l'impermeabilizzazione dei terreni;
 - Sviluppare la resilienza della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale;
- d. all'art. 4 – Parti interessate e competenze – al punto 5 del comma 1, dopo le parole “produzione alternativa a scopo didattico estetico e altro” aggiungere le parole: “colture non commestibili come: ornamentali, arboree, arbustive o di fito e micodepurazione. La bonifica meccanica del terreno nonché la realizzazione di orti rialzati con terra o biomassa di riporto e coltivazione di specie vegetali commestibili a radice corta”;
- e. all'art. 11 – Obblighi dell'A.G.C. affidataria – al punto 2, dopo le parole “approvvigionamento idrico”, aggiungere le parole “promuovendo i sistemi di raccolta delle acque piovane al fine di migliorare l'utilizzo di risorse idriche e ridurre il consumo”;

Municipio XI:

Art. 2

- a. al comma 2, estendere il limite massimo da 60 mq. a 100 mq.;
- b. al comma 2, sostituire le parole “e dei suoi collaboratori” con “e di altri associati”;
- c. al comma 4 aggiungere la frase “o ad attività di formazione e didattica nelle aree degli orti urbani”;

Art. 3

- a. promuovere buone pratiche di regolamentazione dell'uso e quindi del recupero delle risorse (suolo, acqua, energia) prevedendo strutture per la produzione di compost, di sistemi per l'irrigazione opportunamente progettati per il controllo idrico con l'uso dell'ala gocciolante per contenere l'impiego di acqua e la creazione di sistemi per il recupero e il riuso della stessa risorsa con collegamento di fontanelle/nasoni a serbatoi di accumulo per l'alimentazione del sistema di irrigazione;
- b. promuovere buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e vegetale degli orti (regolamentazione delle strutture, delle infrastrutture e dei materiali);
- c. promuovere modalità di agricoltura compatibili con l'ambiente come il biologico o il biodinamico ecc.;

Art. 11

- Aggiungere al punto 2 la seguente frase “effettuare un censimento preventivo degli alberi esistenti nell'area destinata ad orto, al fine di garantirne la cura e la salvaguardia”;

Art. 19

- Inserire i primi quattro commi dell'articolo 19 nell'art. 17 – Responsabilità civili e penali;

Municipio XII:

- a. riconoscere e salvaguardare tutte le assegnazioni già avvenute con regolare convenzione anche temporanea e/o provvisoria e alla stregua di quanto già previsto nella proposta di deliberazione per le occupazioni sine titolo;
- b. prevedere all'interno del perimetro del terreno destinato a orti-giardini una porzione di circa il 40% da destinare a parco pubblico, la cui manutenzione, apertura e chiusura dei cancelli, sia a carico dell'associazione affidataria; in quanto in contrasto con le definizioni di cui all'art. 2;
- c. impegnare l'Amministrazione ad attrezzare con panchine e giochi per bambini l'area destinata a parco pubblico;
- d. prevedere in uno spazio comune il posizionamento di una compostiera, di dimensioni adeguate al numero degli orti presenti, al fine di avviare a compostaggio i materiali vegetali di scarto;

Municipio XIV:

- nell'allegato n. 2 all'art. 1, punto 6 dopo le parole “devono essere segnalate” aggiungere le parole “all'A.G.C. e per conoscenza”;

Municipio XV:

Art. 2

- a. al comma 2, estendere il limite massimo da 60 mq. a 100 mq.;
- b. al comma 2, sostituire le parole “e dei suoi collaboratori” con “e di altri associati”;
- c. al comma 4 aggiungere la frase “o ad attività di formazione e didattica nelle aree degli orti urbani”;

Art. 4

- a. al comma 1, aggiungere un ulteriore punto 7 “Garantire la dotazione di un'adeguata fonte di approvvigionamento idrico laddove necessario”;
- b. al comma 2 modificare il punto 1: “laddove sia consegnatario dell'area ...” in “laddove sia competente sull'area”;

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 6 marzo 2015, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

- la richiesta non viene accolta in quanto in contraddizione con lo spirito del provvedimento che mira, tra l'altro, a dare uniformità, sotto l'aspetto paesaggistico, agli interventi sul territorio, meglio condensati in progetti unitari;

Municipio V:

1. la richiesta viene accolta;

Art. 4

- la richiesta viene accolta;

Art. 5

- a. la richiesta viene accolta;
- b. la richiesta viene accolta;

Art. 13

- la richiesta viene accolta;

Schema di convenzione

Art. 5

- la richiesta viene accolta;

Municipio VI:

- a. la richiesta non viene accolta in quanto tale impegno rientra nelle normali attività di controllo e vigilanza;
- b. la richiesta viene accolta a tutela dell'AGC affidataria;

Municipio VII:

- a. la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con le previsioni normative del Regolamento;
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta viene accolta ma non in corrispondenza dell'art. 11 bensì dell'art. 4, come punto 7;

Municipio VIII:

Art. 2

- a. la richiesta non viene accolta in quanto, sentite le Associazioni già operanti, non avendo gli orti urbani un fine economico, appezzamenti di piccole dimensioni permettono di soddisfare un numero maggiore di affidatari. Inoltre, poiché questi ultimi raramente sono specialisti del settore, l'aumento delle dimensioni dei lotti comporterebbe un maggiore impegno fisico, che potrebbe non essere compensato da una buona riuscita del raccolto e alterare la percezione paesaggistica del territorio;
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta viene accolta;

Art. 3

la richiesta viene accolta;

Art. 4

- a. la richiesta non viene accolta in quanto l'Amministrazione contrarrebbe un debito fuori Bilancio;
- b. la richiesta non viene accolta in quanto per poter consegnare un'area occorre averla dapprima presa in possesso;

Art. 10

la richiesta viene accolta;

Art. 11

- a. la richiesta non viene accolta in quanto l'Amministrazione andrebbe in debito fuori Bilancio;
- b. la richiesta viene accolta;

Art. 19

la richiesta viene accolta;

Allegato 1 – Convenzione

Art. 5

- a. la richiesta viene accolta;
- b. la richiesta viene accolta;

Allegato 2

la richiesta viene accolta;

Municipio IX

- a. l'osservazione non viene accolta in quanto contraria allo spirito con cui è stato redatto il presente Regolamento;
- b. l'osservazione viene accolta;
- c. d. le richieste non vengono accolte in quanto non sono in linea con i principi del Regolamento, poiché casserebbero le definizioni di base di O.G.U.;

Art. 2

- a. la richiesta non viene accolta (vedi Municipio VIII art. 2 punto a.);
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta viene accolta;

Art. 3

- a. la richiesta viene accolta;
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta per quanto concerne il punto 1. non viene accolta in quanto, secondo la concezione urbanistica, gli orti stessi consumano suolo; invece viene accolto il punto 2., come punto 1.;

Art. 4

- a. la richiesta non viene accolta in quanto non conforme con i principi espressi nel presente Regolamento;
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta non viene accolta in quanto non conforme con i principi espressi nel presente Regolamento;

Art. 10

– la richiesta viene accolta;

Art. 11

- a. la richiesta viene accolta;
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta viene accolta;

Art. 19

la richiesta viene accolta;

Municipio X:

- a. la richiesta non viene accolta (vedi Municipio VIII art. 2 punto a.);
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta al primo punto non viene accolta in quanto, secondo la concezione urbanistica, gli orti stessi consumano suolo mentre la richiesta al secondo punto viene accolta e viene inserita al primo posto dell'elenco;
- d. la richiesta viene accolta;
- e. la richiesta viene accolta;

Municipio XI:

Art. 2

- a. la richiesta non viene accolta (vedi Municipio VIII art. 2 punto a.);
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta viene accolta;

Art. 3

- a. la richiesta viene accolta;
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta viene accolta;

Art. 11

- la richiesta viene accolta;

Art. 19

la richiesta viene accolta;

Municipio XII:

- a. la richiesta non viene accolta in quanto tale richiesta verrà disciplinata con successivo specifico atto;
- b. la richiesta non viene accolta in quanto in contrasto con le definizioni di cui all'art. 2;
- c. la richiesta non viene accolta in quanto si andrebbe in debito fuori Bilancio;
- d. la richiesta non viene accolta in quanto è disciplinata e prevista nell'atto regolamentare;

Municipio XIV:

- la richiesta viene accolta;

Municipio XV:

Art. 2

- a. la richiesta non viene accolta (vedi Municipio VIII art. 2 punto a);
- b. la richiesta viene accolta;
- c. la richiesta viene accolta;

Art. 4

- a. la richiesta non viene accolta in quanto l'Amministrazione contrarrebbe un debito fuori Bilancio;
- b. la richiesta non viene accolta in quanto per poter consegnare un'area occorre averla dapprima presa in possesso;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge n. 113 del 29 gennaio 1992;

Vista la legge n. 10 del 14 gennaio 2013;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo;

Visto il Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del canone (Cosap) del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e ss. mm. e ii.;

Visto il Regolamento generale edilizio del Comune di Roma 1934 e ss.mm. e ii.;

Viste le NTA di PRG del Comune di Roma approvato con D.C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per quanto esposto in narrativa

DELIBERA

di approvare il Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione ad orti/giardini urbani ed i sottoelencati Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

- Allegato 1 – Schema di Convenzione;
- Allegato 2 – Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU;
- Allegato 3 – Modulo di domanda di assegnazione di un lotto da coltivare ad orto/giardino urbano;
- Allegato 4 – Scheda di ricognizione di "Orti Spontanei" da regolarizzare.

Il Dipartimento Tutela Ambiente – Protezione Civile, per le situazioni di "Orti Spontanei", OGU tuttora gestiti sine titolo, procederà ad una ricognizione delle aree di proprietà di Roma Capitale utilizzate ad OGU e, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, per le situazioni per le quali si riscontri la sussistenza dei criteri fissati per procedere all'assegnazione in comodato d'uso delle medesime aree, provvederà ad instaurare un rapporto giuridico con gli ortisti conformando l'atto di assegnazione alla vigente disciplina regolamentare.

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO E PER LA GESTIONE DI AREE A VERDE DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE COMPATIBILI CON LA DESTINAZIONE A ORTI/GIARDINI URBANI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: OGGETTO

1. Con il presente Regolamento Roma Capitale intende disciplinare i criteri e le modalità per l’affidamento in comodato d’uso di aree a verde di proprietà di Roma Capitale da destinare alla realizzazione di progetti a “Orti/Giardini Urbani” (OGU), ad Associazioni o a Gruppi Costituiti (AGC) no profit. Tali aree saranno individuate nell’ambito delle zone del Piano Regolatore Generale compatibili con le finalità previste dal presente Regolamento.

Art. 2: DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente Regolamento si definisce:

1. **AREA DESTINATA AD ORTI/GIARDINI URBANI (OGU):** terreno di proprietà di Roma Capitale dato in comodato d’uso ad Associazioni o Gruppi Costituiti (AGC) no profit per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU.
2. **ORTO/GIARDINO URBANO (OGU):** lotto di terreno di area non superiore ai 60 mq destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e di altri associati che nell’insieme costituiscono il nucleo affdatario.
3. **ORTO/GIARDINO CONDIVISO:** area da coltivare collettivamente a scopo sociale.
4. **ORTO/GIARDINO DIDATTICO:** area da destinare alle scuole presenti nel Municipio di competenza territoriale o ad attività di formazione e didattica nelle aree degli Orti Urbani.
5. **ASSOCIAZIONI O GRUPPI COSTITUITI (AGC):** Associazioni o Gruppi costituiti no profit.
6. **ASSEGNATARIO:** chiunque abbia avuto in assegnazione dall’AGC un lotto da coltivare ad orto/giardino.

Art. 3: FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Gli obiettivi che Roma Capitale intende perseguire attraverso la realizzazione di OGU sono:
 - sviluppare la resilienza della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale;
 - promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità di Roma Capitale;
 - promuovere buone pratiche di regolamentazione dell’uso e quindi del recupero delle risorse (suolo, acqua, energia) prevedendo strutture per la produzione di compost e di sistemi per l’irrigazione opportunamente progettati per il controllo idrico con l’uso dell’ala gocciolante per contenere l’impiego di acqua e la creazione di sistemi per il recupero e il riuso della stessa risorsa con

collegamento di fontanelle/nasoni a serbatoio di accumulo per l'alimentazione del sistema di irrigazione;

- promuovere buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e vegetale degli orti (regolamentazione delle strutture, delle infrastrutture e dei materiali);
- promuovere modalità di agricoltura compatibili con l'ambiente, come il biologico, il biodinamico, la permacultura, ecc.;
- offrire l'opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile;
- escludere l'utilizzo di sementi OGM e impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dagli OGU da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale precauzione di evitare l'approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli OGU;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, sviluppando momenti di socialità e di incontro;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cultura di pratiche ambientali sostenibili e resilienti sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio di Roma Capitale e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione sui bisogni per contrastare gli effetti della crisi economica;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo la domanda sociale di "paesaggio", di "ambiente", di "socialità", recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali, migliorandone anche l'aspetto estetico, sia le conoscenze e le tradizioni della cultura contadina del territorio;
- promuovere stili di vita positivi e lo sviluppo di attività fisiche con il coinvolgimento dei segmenti più deboli della società e l'accrescimento di una cultura alimentare sana e sicura;
- favorire l'integrazione, l'inclusione sociale, la solidarietà e l'intercultura;
- favorire l'acquisizione di competenze agricole attraverso la formazione nel settore, concependo l'orto urbano come "campo di prova" anche per attività di trasformazione dei prodotti del suolo;

Art. 4: PARTI INTERESSATE E COMPETENZE

1. Al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, compete:
 - In fase preliminare, la verifica della disponibilità delle aree proposte dalle Associazioni (AGC) e della loro compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
 - Il conferimento in comodato d'uso delle aree oggetto di OGU all'AGC ;
 - L'organizzazione di riunioni semestrali, estese a tutti i Municipi e alle Associazioni, al fine di monitorare lo stato dell'arte degli OGU di Roma Capitale;
 - Il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati sugli OGU presenti entro i confini di Roma Capitale;
 - La programmazione, ogni 2 anni, di analisi di campioni del suolo e delle acque d'irrigazione, per evidenziare eventuali contaminazioni ai fini del consumo alimentare. Qualora vengano evidenziati tassi di inquinamento che non consentano l'utilizzo alimentare dei prodotti, verranno inibite le produzioni agricole ai fini del consumo alimentare e valutate forme di produzione alternativa a scopo didattico, estetico o altro; colture non commestibili (ornamentali, arboree, arbustive o di fito o micodepurazione); la bonifica meccanica del terreno nonché la realizzazione di orti rialzati con terra o biomassa di riporto e coltivazione di specie vegetali commestibili a radice corta ;
 - L'impegno a garantire che siano interdette la semina, l'impianto, la coltivazione, la raccolta e la permanenza sul territorio, in acqua o in aria, di organismi geneticamente modificati;
2. Al Municipio compete:
 - laddove sia consegnatario dell'area su cui si realizzerà il progetto a OGU, il conferimento in comodato d'uso dell'area medesima all'AGC, previa verifica della disponibilità delle aree

- proposte dalla AGC e della loro compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
 - il Municipio effettuerà il controllo sulla regolare gestione e provvederà a inoltrare la relazione annuale al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile.
3. All'AGC che, presentata richiesta di assegnazione di un'area, ottiene in comodato d'uso un terreno di proprietà di Roma Capitale per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU, compete:
- nella fase di proposta, la produzione delle analisi dei suoli e delle acque irrigue per individuare eventuali contaminazioni;
 - la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell'area attribuita in gestione;
 - l'assegnazione dei lotti;
 - la corretta gestione delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU, Allegato 2 al presente Regolamento.

Art. 5: RICHIESTA DELL'AREA – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1. La presentazione delle proposte da parte delle AGC avviene a seguito della pubblicazione di apposito avviso da parte del competente Dipartimento.
2. La richiesta dell'area di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, deve essere presentata esclusivamente da AGC non aventi scopo di lucro al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e, per conoscenza, al Municipio territorialmente competente.
3. Le aree proposte dalle AGC sono sottoposte a verifica da parte degli Uffici dipartimentali competenti, sentiti i Municipi, in ordine alla proprietà dell'area, ad eventuali vincoli, alla compatibilità urbanistica con le destinazioni di P.R.G. come disciplinate dalle N.T.A., all'assenza di interferenze con altri progetti o programmi di opere pubbliche o di pubblico interesse già avviati dall'Amministrazione o da Essa programmati.
4. I progetti presentati dalle AGC verranno valutati come specificato al successivo punto 6.
5. Se l'area è di competenza municipale, i progetti – valutata positivamente la disponibilità e compatibilità dell'area di cui al punto 3 – verranno trasmessi, per il successivo iter, ai Municipi interessati.
6. Qualora più AGC concorrano per l'assegnazione dello stesso sito, l'Ufficio dipartimentale o municipale, a seconda di chi ha in consegna l'area, procederà alla selezione dell'Associazione mediante attribuzione di un punteggio in ordine ai seguenti ulteriori criteri:
 - 6.1. Azioni mirate alla tutela ambientale: punteggio massimo 30 punti
 - 6.2. Valenza didattico-sociale: punteggio massimo 45 punti
 - 6.3. Operatività del Progetto: punteggio massimo 25 punti
7. Per le AGC che richiedono il nuovo affidamento di un'area della quale sono già state comodatari, in caso di parità di punteggio, calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente, la corretta e conforme conduzione costituirà criterio preferenziale nei limiti del 5% del totale di cui al punto 6;
8. Alla richiesta l'AGC deve allegare i seguenti documenti:
 - L'Atto Costitutivo ;
 - Lo Statuto ;
 - Il Regolamento interno adottato;
 - Il "Progetto", che dovrà essere costituito da una relazione descrittiva e dai relativi elaborati grafici;
 - La lettera d'impegno a stipulare polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile contro terzi (RCT).

TITOLO II – AFFIDAMENTO DELLE AREE

Art. 6: COMODATO D'USO

1. Le aree vengono conferite all'AGC dal Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile o dal Municipio territorialmente competente, nel caso si tratti di aree in consegna al Municipio, in comodato d'uso, ai sensi dell'Art. 1803 e seguenti del codice civile, mediante stipula di apposita Convenzione tra Roma Capitale, e per essa il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ovvero il Municipio, e l'AGC.
2. Il comodato non può essere trasferito a terzi.

Art. 7: DURATA E RINNOVO

1. Il contratto di comodato d'uso ha durata massima di sei anni, a decorrere dalla data di stipula della relativa Convenzione. E' consentito un solo eventuale rinnovo, per ulteriori sei anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione. L'Associazione comodataria dovrà presentare istanza formale al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ovvero al Municipio competente entro tre mesi prima della data di scadenza della Convenzione in atto.
2. La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Capitolina che si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento.
3. Alla scadenza dell'unico rinnovo si procede a un nuovo affidamento.
4. Qualora allo scadere della Convenzione, l'Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, l'AGC comodataria ha l'obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate. La restituzione dell'area, libera da ogni manufatto, avverrà entro tre mesi dopo la fine del ciclo vitale delle coltivazioni in atto.

Art. 8: REVOCA

1. In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'AGC, Roma Capitale procederà alla revoca dell'assegnazione e conseguente risoluzione del rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza risarcitoria.
2. Roma Capitale si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o parziale del bene affidato in comodato d'uso all'AGC, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto all'AGC alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

Art. 9: CONDIZIONI FINANZIARIE

1. Le aree destinate alla realizzazione di progetti a OGU presentati da AGC, saranno affidate all'AGC in comodato d'uso. La realizzazione del progetto grava economicamente, in modo esclusivo, sull'AGC affidataria.
2. Sono a carico dell'AGC affidataria i consumi legati alle utenze (acqua, elettricità) nonché le responsabilità verso terzi, per danni eventuali a cose e/o persone.
3. In caso di mancato versamento delle quote, l'AGC esplicherà diritti di rivalsa o di revoca nei confronti degli affidatari morosi.

TITOLO III – GESTIONE

Art. 10: PRINCIPI GENERALI

1. L' AGC, cui viene attribuita in comodato d'uso l'area di proprietà comunale per le finalità sociali, ambientali e culturali, come declinate all'art 3, che Roma Capitale intende conseguire, si connota quale soggetto responsabile dello svolgimento del progetto, nel rispetto del presente regolamento e delle condizioni sottoscritte nella Convenzione.
2. L'AGC affidataria potrà favorire l'inclusione sociale e la socializzazione:
 - condividendo le superfici dei singoli appezzamenti e/o delle aree condivise con le realtà territoriali;
 - organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dell'acqua per usi irrigui, dei consumi energetici, ecc.), con il coinvolgimento delle scuole e di altre realtà associative del territorio.
3. L'AGC, laddove lo ritenga necessario per evitare appropriazioni indebite e l'ingresso di animali nell'area coltivata, potrà recintare l'intera area oggetto di OGU, previa approvazione dei competenti Uffici, con strutture (rete metallica e pali di legno opportunamente schermata da vegetali oppure con recinzioni equivalenti) che non prevedano opere murarie e siano facilmente rimovibili. Nel caso di recinzione, dovranno essere presenti cancelli d'ingresso alla cui apertura e chiusura provvederà l'AGC comodataria secondo l'orario concordato con il Municipio territorialmente competente.
4. L'eventuale sentieristica presente dovrà essere lasciata libera e, quindi, fruibile poiché l'area, seppure assegnata in comodato d'uso, rimane pubblica.
5. Ogni nuovo intervento nonché le eventuali modifiche a quelli già esistenti, sono subordinati all'approvazione dei competenti uffici del Dipartimento e del Municipio di pertinenza territoriale.
6. Le attività svolte negli OGU non dovranno disturbare il quartiere, soprattutto nelle ore serali/notturne, né potranno accedere o essere parcheggiati veicoli a motore sul terreno messo a disposizione per la coltivazione.
7. Tutti i cittadini possono visitare le Aree destinate a OGU, fruendo degli spazi e dei servizi ricreativi predisposti nelle zone a giardino, senza comunque interferire e disturbare l'attività di coltivazione dei Soci Assegnatari.
8. Le attività svolte non potranno essere finalizzate al conseguimento di alcuna forma di lucro.
9. I prodotti degli OGU non devono essere commercializzati, fatte salve le attività occasionali strettamente strumentali alle attività di conduzione.
10. L'AGC affidatario dell'area deve munirsi di un proprio Regolamento interno coerente con il presente Regolamento di Roma Capitale.

Art. 11: OBBLIGHI DELL'AGC AFFIDATARIA

1. L'AGC affidataria ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento, le condizioni contenute nella Convenzione (Allegato 1 al presente Regolamento) e le norme di conduzione e manutenzione di cui al "Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU" (Allegato 2 al presente Regolamento).
2. L'AGC si impegna a:
 - Garantire la cura, l'ordine, la pulizia dell'area affidata e a farla coltivare dagli assegnatari, di cui all'Art. 12 e segg., con continuità;
 - Garantire la dotazione di un'adeguata fonte di approvvigionamento idrico promuovendo i sistemi di raccolta delle acque piovane al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse idriche e ridurre il consumo;

- Assicurare che le attività di coltivazione siano attuate con tecniche di coltivazione biologica per la salvaguardia degli assegnatari, degli utenti dell'area e dell'ambiente;
- Garantire lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della vigente normativa, promuovendo ove possibile, le attività di compostaggio dei residui vegetali;
- Garantire adeguata e idonea pubblicità sul territorio ai fini dell'assegnazione dei lotti;
- Garantire idonea sistemazione dell'area qualora il Dipartimento e/o il Municipio non intendano proseguire con la destinazione ad OGU o ritengano che lo stato dei luoghi sia inidoneo alla prosecuzione con altra AGC affidataria;
- Effettuare un censimento preventivo degli alberi esistenti nell'area destinata ad orto al fine di garantirne la cura e la salvaguardia.

TITOLO IV – ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Art. 12: ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Le domande dei cittadini per l'assegnazione di un OGU vanno presentate direttamente all'AGC affidataria che, in funzione dei criteri di cui al successivo Art. 13 e in coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, provvede a redigere un'apposita graduatoria, di cui, tempestivamente, deve fornire comunicazione al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio di competenza territoriale.

Art. 13: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DA COLTIVARE

Le AGC, nei propri regolamenti interni, dovranno recepire, tra i criteri di assegnazione dei lotti da coltivare, parametri che assicurino il rispetto degli obiettivi socio-ambientali posti da Roma Capitale nel progetto Orti Urbani Sociali, pertanto :

- Alla categoria "sociale" (disoccupati, inoccupati, pensionati, studenti, nuclei con prole) dovrà essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 40 punti e l'assegnazione ad associazioni con finalità sociali o culturali o a istituzioni scolastiche dovrà ricoprire almeno una percentuale del 15% dei lotti, qualora sussista un numero adeguato di richieste;
- Alla categoria "territorio" (distanza dell'abitazione dall'area destinata agli orti) dovrà essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, nel rispetto del principio di produzione a Km 0 e a basso impatto ambientale;
- Alla categoria "operatività" (partecipazione alle attività per la gestione comune degli orti) dovrà essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, al fine di esaltare la vocazione volontaristica delle attività comuni svolte all'interno degli orti e ai fini della riuscita complessiva del progetto.

Art. 14: REQUISITI

1. I cittadini richiedenti un lotto da coltivare devono essere in possesso dei requisiti sotto riportati:
 - essere preferibilmente residenti nel Municipio in cui ricade l'area oggetto di OGU.
 - non essere proprietari, o comunque non avere nella disponibilità d'uso a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale, ovvero non essere conviventi di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano nella disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale;
2. Ad ogni assegnatario, o nucleo di assegnatari, può essere assegnato un solo lotto.

Art. 15: CONDUZIONE DEL LOTTO

1. L'AGC deve rendere edotti gli assegnatari dei lotti delle modalità giuridiche di affidamento dell'area da parte di Roma Capitale, assicurandone in toto il rispetto dei termini e delle condizioni, di cui resta corresponsabile solidalmente con il singolo assegnatario.
2. L'assegnazione del lotto non può essere trasferita a terzi.
3. L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori, i cui nominativi dovranno essere comunicati all'AGC. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno dell'AGC. La sostituzione dell'assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi senza soluzione di continuità non rinnovabili, previa comunicazione all'AGC a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC stessa provvederà alla sostituzione dell'affidatario secondo il proprio regolamento interno.
4. L'AGC affidatario avrà il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato sia al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale.

Art. 16: REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

1. Fatta salva l'ipotesi contemplata all'Art.15 comma 3, l'AGC provvederà alla revoca dell'assegnazione del lotto, dopo aver informato il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e il Municipio territorialmente competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
 - Impossibilità, senza averne comunicato i motivi, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi
 - Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi
 - Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune
 - Gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento o del regolamento interno dell'AGC
 - Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi
 - Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse
 - Turbativa della convivenza civile
2. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.
3. In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

Art. 17: RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

1. L'AGC affidataria agirà in nome e per conto proprio e pertanto è responsabile di qualsiasi danno che i terzi potrebbero subire in dipendenza dell'esecuzione delle attività connesse alla conduzione degli OGU e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti di Roma Capitale.
2. La responsabilità solidale con l'AGC, per danni a terzi, riguardo alla conduzione dei lotti individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari.
3. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che ciascun soggetto assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. Roma Capitale rimane esclusa da ogni responsabilità civile e penale
4. L'AGC affidataria è tenuta a segnalare repentinamente sia al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale eventuali danni, guasti o inconvenienti vari.
5. L'AGC assume in proprio ogni responsabilità per tutti i danni ed infortuni di qualsiasi natura

eventualmente subiti da parte di persone, di cose, di animali, di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad essa riferibili, manlevando l'Amministrazione Capitolina da ogni pretesa e/o azione risarcitoria.

6. L'AGC dovrà attivare apposita assicurazione da mantenersi in vigore per tutta la durata del contratto contro i rischi di Responsabilità civile verso terzi (RCT). L'Amministrazione Capitolina sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall'AGC.

Art. 18: CONTROLLI E SANZIONI

1. La struttura, Dipartimento o Municipio, competente territorialmente, che ha stipulato la Convenzione, provvederà al controllo sul corretto e conforme utilizzo dell'intera Area destinata ad OGU e di ciascun lotto assegnato, sulla base di quanto disposto dall'Allegato 2 al presente Regolamento e dai conseguenti atti attuativi.
2. La struttura, di cui al comma 1, in caso di accertata violazione della Convenzione, ovvero in seguito a rilevata inosservanza anche di una sola delle disposizioni del presente Regolamento, valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'AGC affidataria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC, a rimuovere le cause della violazione ovvero a conformarsi agli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. Perdurando l'inadempienza oltre tale data, procederà alla risoluzione del rapporto. Ove sia il Municipio a rilevare le infrazioni, deve comunicarle tempestivamente al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile prima di procedere all'invio della raccomandata.

Art. 19: DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme indicate non sostituiscono leggi, norme e regolamenti vigenti a carattere Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile – U.O. *Agricoltura*, o il Municipio, e l'Associazione per l'affidamento in comodato d'uso dell'area di mq ascrivita al Catasto dei Terreni al Fg Part.IIa/e n° in cui realizzare e gestire il progetto ad Orti/Giardini Condivisi dal titolo "....."

ATTO DI CONVENZIONE

Addi del mese di..... dell'anno 201.., presso la sede del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile - Circ.ne Ostiense, 191 – 00154 Roma - sono presenti:

Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile - U.O. *Agricoltura* con sede in Roma, circ.ne Ostiense, 191- 00154 – C.F. 02438750586 - rappresentato in qualità di Dirigente della citata U.O dalla dott.ssa Stefania Cicatiello, nata a (....) il .././19..;

o

Roma Capitale - Municipio con sede in Roma,, – 001.. – C.F. rappresentato in qualità didal/la dott./ssa nato/a a (....) il .././19..;

il/la Sig./Sig.ra....., nato/a a (....) il .././19.. legale rappresentante dell'Associazione con sede legale in, .. – 001.. (....) – C.F.

PREMESSO

che con D.D. n° 38 del 24.01.2002 è stato istituito il Servizio Orti Urbani (ex Servizio IV della VIII U.O. "Progetti Speciali" del X Dipartimento "Ambiente") con il compito di censire gli orti urbani spontanei presenti soprattutto in zone a verde in condizione di degrado, abbandono e/o marginalità, la cui presenza era consolidata già da decenni;

che la Giunta Capitolina, nella seduta dell'11 ottobre 2006, ha approvato una Memoria avente ad oggetto la "Realizzazione di Aree ad Orti Urbani nel Comune di Roma", dando mandato al Dipartimento X (ora Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile) di redigere un Regolamento che definisse criteri e modalità di realizzazione, assegnazione e gestione delle "Aree ad Orti Urbani Sociali";

che, soprattutto negli ultimi anni, il fenomeno degli Orti/Giardini Urbani (OGU) ha avuto un notevole incremento come dimostrato dalle numerosissime richieste da parte di cittadini singoli o in gruppi costituiti di avere in assegnazione gratuita un'area da adibire ad orto/giardino condiviso ove realizzare progetti proposti dagli stessi;

che con delibera di Assemblea Capitolina n..... del è stato approvato il "Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani" ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

I rapporti tra il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di Roma Capitale, o il Municipio, e l'Associazione "....." comodataria dell'area sono regolati come segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

DEFINIZIONE DEI RUOLI

1. Al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, compete:

- Il conferimento in comodato d'uso dell'area in oggetto, della quale si è verificata la disponibilità e la compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
- L'organizzazione di riunioni semestrali, estese a tutti i Municipi e alle Associazioni, al fine di monitorare lo stato dell'arte degli OGU di Roma Capitale;
- Il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati sugli OGU presenti entro i confini di Roma Capitale;
- La programmazione, ogni 2 anni, di analisi di campioni di suolo e delle acque d'irrigazione per evidenziare eventuali contaminazioni, ai fini del consumo alimentare. Qualora vengano evidenziati tassi di inquinamento che non consentano l'utilizzo alimentare dei prodotti, verranno inibite le produzioni agricole ai fini del consumo alimentare e valutate forme di produzione alternativa a scopo didattico, estetico o altro;
- L'impegno a garantire che siano interdette la semina, l'impianto, la coltivazione, la raccolta e la permanenza sul territorio, in acqua o in aria, di OGM (Organismi Geneticamente Modificati);

2. Al Municipio, laddove sia consegnatario dell'area su cui realizzare il progetto a OGU, compete:

- Il conferimento in comodato d'uso dell'area in oggetto, della quale si è verificata la disponibilità e la compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
- il controllo della coerenza delle attività connesse agli OGU svolte dall'AGC comodataria in base alle disposizioni del Regolamento;
- la presentazione al competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di una relazione annuale dettagliata e aggiornata sulle aree date in adozione e sulla valutazione della loro gestione;

3. All'AGC, che ha avuto in comodato d'uso un terreno di proprietà di Roma Capitale per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU, spetta:

- la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell'area attribuita in gestione;
- l'assegnazione dei lotti;
- la corretta gestione delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU, di cui all'Allegato 2 del Regolamento.

Art. 3**AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AD ORTI E GIARDINI URBANI (OGU) E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE**

Con la presente il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile o, nel caso di aree di competenza Municipale, il Municipio di Roma Capitale, conferisce all'Associazionein comodato d'uso l'area dimq, ascritta al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio..... particella/e nn°.....,

L'Associazione comodataria della suddetta area sarà tenuta a realizzare il Progetto ad Orti e Giardini Condivisi (OGU) dal titolo "....." così com'è stato presentato e approvato dai competenti uffici Dipartimentali o Municipali di pertinenza territoriale e a svolgere le attività di gestione connesse, definite e concertate.

Il comodato non può essere ceduto a terzi.

Le attività di gestione dovranno essere svolte dagli assegnatari esclusivamente a loro rischio mediante autonoma organizzazione delle attività.

Qualora il Presidente dell'Associazione "....." debba essere sostituito, detta sostituzione dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata oppure PEC (Posta Elettronica Certificata) al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio competente, completa di curriculum della persona neo-designata. La sostituzione avrà effetto a decorrere dalla comunicazione di gradimento da parte dell'Amministrazione Capitolina.

Art. 4**DURATA DELLA CONVENZIONE**

- La presente Convenzione ha la durata massima di sei anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione. E' consentito un solo eventuale rinnovo, per ulteriori sei anni, a seguito della presentazione di istanza formale di rinnovo che l'Associazione comodataria dovrà presentare al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile o al Municipio competente, entro i tre mesi prima della data di scadenza della presente Convenzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione. Alla scadenza dell'unico rinnovo sarà necessario procedere ad un nuovo affidamento.
- La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Capitolina che si riserva comunque il diritto di recedere in qualsiasi momento.
- Qualora allo scadere della Convenzione, l'Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, l'AGC comodataria ha l'obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate. La restituzione dell'area, libera da ogni manufatto, avverrà entro tre mesi dopo la fine del ciclo vitale delle coltivazioni in atto

Art. 5**ATTIVITÀ E OBIETTIVI**

L'Associazione comodataria avrà cura di:

- Condividere le superfici dei singoli appezzamenti e/o delle aree condivise con le realtà territoriali, perseguendo finalità d'inclusione sociale.
- Favorire il percorso di socializzazione organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei consumi energetici, ecc.), coinvolgendo le scuole e altre realtà associative del territorio.
- Recintare l'intera area oggetto di OGU, laddove si ritenga necessario per evitare appropriazioni indebite e l'ingresso di animali nell'area coltivata, previa approvazione dei competenti uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Municipio di pertinenza territoriale, di cui all'Art.10 del Regolamento, con rete metallica e pali di legno opportunamente schermata da vegetali oppure con recinzioni equivalenti che non prevedano opere murarie e siano facilmente rimovibili. Nel caso di recinzione, dovranno essere presenti cancelli d'ingresso alla cui apertura e chiusura provvederà l'AGC comodataria secondo l'orario concordato con il Municipio territorialmente competente.

- Coltivare piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche e fiori destinati a soddisfare il fabbisogno personale e familiare.
- Non commercializzare i prodotti degli OGU fatte salve le attività occasionali strettamente strumentali alle attività di conduzione.
- Lasciare libera e, quindi, fruibile, l'eventuale sentieristica presente in quanto l'area, seppure assegnata in comodato d'uso, rimane pubblica.
- Sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti uffici Dipartimentali e Municipali di pertinenza territoriale ogni nuovo intervento, nonché le eventuali modifiche alle strutture già esistenti.
- Non disturbare il quartiere, soprattutto la sera e durante la notte.
- Vietare l'uso di pesticidi e concimi chimici di sintesi;
- Escludere l'utilizzo di sementi OGM e impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dagli OGU da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale precauzione di evitare l'approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli OGU;
- Vietare la coltivazione di fave per motivi di sicurezza connessi alla salute pubblica.
- Gestire i rifiuti con raccolta differenziata e il compostaggio della materia organica. A seconda della disponibilità di spazio sarà possibile la sistemazione di due o più compostiere per la trasformazione dei residui vegetali prodotti dalle attività orticole e degli scarti alimentari.
- Promuovere l'utilizzo di sementi biologici non sterili e il loro scambio, la piantumazione di essenze arboree nei dintorni degli orti adatte al terreno e al clima, la conservazione delle varietà locali e delle risorse naturali, tra cui l'acqua e di non consentire qualsiasi attività che possa inquinare o provocare incendi.
- Vietare l'allevamento di animali.
- Sottoporre all'autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina il progetto agronomico e paesaggistico per l'eventuale piantumazione di alberi e arbusti di grandi dimensioni, preferibilmente autoctoni.

Art. 6

ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Le domande dei cittadini per l'assegnazione di un lotto vanno presentate direttamente all'AGC comodataria che avrà il compito di predisporre un'apposita graduatoria in funzione dei criteri di assegnazione riportati all'Art.13 del Regolamento e recepiti nel regolamento interno dell'AGC ed in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui all'Art. 3 del Regolamento, della quale deve fornire tempestiva comunicazione al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio di competenza territoriale.

Art. 7

CONDUZIONE DEL SINGOLO LOTTO

- L'assegnazione del lotto non può essere trasferita a terzi.
- L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori i cui nominativi dovranno essere comunicati all'AGC. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno dell'AGC. La sostituzione dell'assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi senza soluzione di continuità non rinnovabili, previa comunicazione all'AGC a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC stessa provvederà alla sostituzione dell'affidatario secondo il proprio regolamento interno.

- L'AGC comodataria avrà il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato sia al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale.

Art. 8

RESPONSABILITA'

La responsabilità solidale con l'AGC, riguardo alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari, per eventuali danni a terzi.

Art. 9

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

L'AGC provvederà alla revoca dell'assegnazione del lotto, informato il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e il Municipio competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- Impossibilità, non motivata, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi
- Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi
- Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune
- Gravi inadempienze alle norme riportate nel presente Regolamento e nel Regolamento interno dell'AGC;
- Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi;
- Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse.
- Turbativa della convivenza civile.

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

Art. 10

DOMICILIO DEI CONTRAENTI

A tutti gli effetti di legge ed ai fini della presente Convenzione:

Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, U.O. Agricoltura, dichiara di essere domiciliato presso la sede di Circ.ne Ostiense, 191 – 00154 Roma (RM);

oppure

il Municipio dichiara di essere domiciliato presso la sede di
..... – 001..... Roma (RM);

l'AGC"....." dichiara di essere domiciliata in
(RM).

Art. 11

RISOLUZIONE

In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'AGC, Roma Capitale procederà alla revoca dell'assegnazione e conseguente risoluzione del rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza risarcitoria.

Roma Capitale si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o parziale del bene affidato in comodato d'uso all'AGC, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico

interesse, senza che sia dovuto all'AGC alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

L'Amministrazione Capitolina si riserva il potere di revocare l'affidamento dell'area destinata ad orti/giardini urbani nel caso in cui l'AGC comodataria incorra in violazioni o negligenze, tanto sulle condizioni della presente Convenzione e del "Regolamento per l'affidamento e la gestione di aree pubbliche da destinare a orti/giardini urbani" quanto, a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione, ovvero quando per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle attività.

Art. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, mediante convocazione dell'AGC comodataria ad un'apposita riunione di cui sarà steso verbale, considerandosi fallito il tentativo anche in caso di mancata presentazione dell'AGC.

Una volta esperita la via bonaria senza risultati, le controversie saranno deferite al Foro competente di Roma Capitale.

ART. 13

NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente convenuto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile nonché a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso, contemplate e previste nel presente Atto.

Il presente Atto è redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti.

Roma,.....

ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
– PROTEZIONE CIVILE
U.O. *Agricoltura*

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Cicatiello

ROMA CAPITALE
MUNICIPIO (exMun.)
U.O.

Il Dirigente
Dott.....

ASSOCIAZIONE "....."

Il Presidente
.....

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA OGGETTO DI OGU

Gli Assegnatari sono tenuti a rispettare quanto segue:

È OBBLIGATORIO:

- Curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia dell'OGU, da coltivarsi direttamente e con continuità;
- Svolgere le attività di coltivazione con tecniche di coltivazione biologica;
- Svolgere le attività di carico e scarico con mezzi non motorizzati, lasciando automobili ed altri veicoli motorizzati nelle aree di parcheggio;
- L'utilizzo contenuto dell'acqua di irrigazione;
- Il compostaggio dei residui vegetali prodotti all'interno dell'Area, sia quelli derivanti dalla coltivazione sia quelli derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria dell'intera Area. Le attività di compostaggio devono effettuarsi nelle zone appositamente predisposte.

È CONSENTITO:

- Piantare alberi da frutto, in modo che lo sviluppo e l'ombreggiamento determinato dagli stessi non sia d'ostacolo alla normale coltivazione ortiva nel proprio e nei lotti limitrofi, previa autorizzazione della messa a dimora da parte del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Municipio territorialmente competente;
- Pacciamare con residui erbacei compostati e non;
- Edificare serre a tunnel, previa presentazione di apposito progetto all'Amministrazione, realizzate con teli in plastica, non più alte di 50 cm da terra, su non oltre il 30% della superficie dell'Orto Urbano, che non diano origine a strutture stabili e indecorose;
- Installare contenitori per il compostaggio dei residui vegetali, previa autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina, in alternativa all'utilizzazione delle apposite piazzole comuni per il compostaggio;

VIENE PROMOSSO:

- L'utilizzo di sementi biologiche non sterili e il loro scambio;
- La piantumazione di essenze arbustive nelle adiacenze delle aree a OGU adatte al clima ed al terreno;
- La piantumazione di alberi e arbusti di grandi dimensioni, preferibilmente autoctoni, essendo soggetta ad un progetto agronomico e paesaggistico, dovrà essere autorizzata dal competente Dipartimento Tutela Ambientale.
- La conservazione delle varietà locali e delle risorse naturali.

È VIETATO:

- Svolgere attività non collegate alla coltivazione, tranne attività a carattere occasionale strumentali allo svolgimento delle attività di conduzione degli orti, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett.t di cui alla del.C.C. n. 75/2010 come modificata dalla del. A.C. n. 39 del 23.07.2014;
- Coltivare OGM;
- Allevare e/o tenere animali (da cortile, domestici,). L'unica eccezione è riguardo alle api il cui allevamento dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Municipio territorialmente competente;
- Accendere fuochi di stoppie o rifiuti;
- Abbandonare o lasciare incolto il lotto assegnato;
- Irrigare in maniera incontrollata. Eventuali perdite dell'impianto d'irrigazione devono essere segnalate all'AGC e per conoscenza all'Amministrazione Capitolina;
- Impiegare l'uso di pesticidi e concimi chimici di sintesi, compresi prodotti a base di zolfo e fosfato ferrico anche se recanti la dicitura "Ammesso in agricoltura biologica";
- Coltivare fave, per motivi di sicurezza connessi alla salute pubblica;
- Stoccare rifiuti e materiali inquinanti e/o nocivi;
- Lavare auto o motocicli in tutta l'Area destinata a Orti Urbani.

2. L'AGC deve provvedere alla:

- Apertura e chiusura dei cancelli dell'Area, rispettando gli orari concordati con il Municipio territorialmente competente ed indicati nella Convenzione;
- Manutenzione ordinaria delle parti comuni e degli arredi in dotazione all'Area.

ALLEGATO 3

Al Presidente dell'AGC.....

Via/Piazza.....

001..... ROMA (RM)

FAX.....

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO DA COLTIVARE AD ORTO/GIARDINO URBANO

Io sottoscritto/a nato/a a

Prov./Naz. il e residente in Via/Piazza

n° Nazionalità

Municipio di residenza

Tel./Cell. E-mail.....

chiedo l'assegnazione di un lotto da coltivare a OGU.

Dichiaro sotto la mia responsabilità di:

- essere residente nel Municipio di Roma Capitale, in via.....;
- di non essere proprietario, o comunque non avere nella disponibilità d'uso a qualsiasi titolo di terreni coltivabili su area pubblica o privata entro i confini di Roma Capitale;
- di non essere convivente di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano nella disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata entro i confini di Roma Capitale;

NOTE AGGIUNTIVE:

In ultimo dichiaro di essere informato che l'AGC comodatario dell'area ad OGU, Roma Capitale ed il Municipio competente possono utilizzare i miei dati personali solo ed esclusivamente ai fini istituzionali dell'Amministrazione Capitolina, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Roma Capitale o Municipio, li

FIRMA

ALLEGATO 4

A ROMA CAPITALE
 Dip. Tutela Ambientale – Protezione Civile
 Circonvallazione Ostiense, 191
 00144 Roma
 FAX 06.67102421

SCHEDA DI RICOGNIZIONE DI "ORTI SPONTANEI" DA REGOLARIZZARE per procedere alla verifica della sussistenza dei necessari requisiti, ai sensi del Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree verdi di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani (deliberazione A.C. n. del)

L'associazione/Gruppo Costituito costituitasi in data.....

con sede legale in Via/Piazza n°.....

Municipio di residenza

Recapito Telefonico. E-mail.....

chiede la verifica dei requisiti per l'assegnazione dell'area coltivata ad OGU sita in via.....

nel Municipio iscritta al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al/i Foglio/i.....

Particella/e..... di estensione di ca.mq.

Si dichiara pertanto che l'Associazione/Gruppo Costituito:

svolge attività orti-colturali nel Municipio di Roma Capitale, in via....., senza soluzione di continuità a partire dalla data(gg/mm/anno)

di essere un'Associazione/Gruppo Costituito senza alcuno scopo di lucro;

di avere avuto

oppure

di non avere avuto

contatti con l'Amministrazione Pubblica o con altro Ente riguardo alle modalità di affidamento dell'area.

Si allega alla richiesta la seguente documentazione in conformità a quanto riportato nel Regolamento degli Orti Urbani di Roma Capitale:

1. Atto di Costituzione

2. Statuto

3. Regolamento Interno

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:

Timbro Ass./Gr.Cost.

Il Presidente

La Segreteria Generale comunica che la Commissione IV, nella seduta del 22 aprile 2015, ha espresso parere favorevole a maggioranza.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 18 voti favorevoli e 4 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Celli, De Luca, Di Liegro, Fannunza, Ferrari, Mannocchi, Nanni, Panecaldo, Parrucci, Peciola, Piccolo, Proietti Cesaretti, Tempesta e Tiburzi.

Hanno votato contro i Consiglieri De Vito, Raggi, Rossin e Stefano.

La presente deliberazione assume il n. 38.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – M.G. AZUNI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **17 luglio 2015**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....